DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E NEL SETTORE PREVIDENZIALE

Art. 3

Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608

Versione in vigore dal 3 ottobre 1996, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
Estremi	Decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-lavori-socialmente-utili-di-404-1996/art-3-disposizioni-per-i-dipendenti-delle-societa-costituite-dalla-gepi-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it